

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI TITOLARITÀ DI

AIFA CUSTODITA PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ DEL FORNITORE USCENTE

PRODEO, SITI IN BARI, A QUELLI DEL NUOVO FORNITORE CORVALLIS, UBICATI AD

APRILIA (LATINA), COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI HANDLING E DELLA

CUSTODIA DEL MATERIALE NELLE MORE DELL'ULTIMAZIONE DI TUTTE LE

ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO - CIG 7063930B6F

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.

181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella

persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di

Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana

del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17

novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18

novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,

vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del

bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141

E

la PRODEO SpA, con sede legale in _____, Codice Fiscale e

Partita IVA _____, nella persona del Sig. _____

, nato a _____, il _____, in qualità

di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____,

munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata

nelle Premesse del presente Contratto.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica PRODEO SpA, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di trasferimento della documentazione di titolarità di aifa custodita presso i locali di proprietà del fornitore uscente prodeo, siti in bari, a quelli del nuovo fornitore corvallis, ubicati ad Aprilia (Latina), comprensivo delle attività di handling e della custodia del materiale nelle more dell'ultimazione di tutte le attività di trasferimento - CIG 7063930B6F, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig.

_____, conferita dal _____ in data _____,

autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____

_____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate –

Ufficio di _____, il _____ al n. _____ (solo in caso di firma del

Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. ANGP/ del e i
relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le
offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica il preventivo prot. n. 184 del 10/04/2017, acquisito al
prot. AIFA n. 37117 del 10/04/2017 e successivi chiarimenti al preventivo inviati
prot. n. 203 del 27/04/2017, acquisito al prot. AIFA n. 43220 del 28/04/2017, la
nota a mezzo pec del , presentati dal Fornitore nel corso della
procedura per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione
firmata dal Fornitore in merito in data , prot. n. ;

- *Atto di designazione del Responsabile esterno al trattamento dei dati*, indica la
nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei
dati, firmata dal Fornitore per accettazione in data , prot. n. ;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero assicurativa
n. emessa da il ovvero il deposito in
contanti di € in data sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*
93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
in data ;

- *Polizza Assicurativa* n. emessa da il ;

- n. *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la
dichiarazione/i, firmata/e dal Fornitore e dai propri incaricati in merito in

data _____, prot. n. _____;

- *fornitore subentrante* indica la CORVALLIS DOCUMENT MANAGEMENT Srl con deposito sito in Aprilia (Latina);

b) l'AIFA, con determina n. _____ del _____ ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con PRODEO SpA, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasferimento della documentazione di titolarità di AIFA custodita presso i locali di proprietà del fornitore uscente Prodeo, siti in Bari, a quelli del *fornitore subentrante* Corvallis, ubicati ad Aprilia (Latina), comprensivo delle attività di handling e della custodia del materiale nelle more dell'ultimazione di tutte le attività di trasferimento, avviata con Lettera di invito num. prot. _____ /P del ____ / ____ / ____;

c) all'esito della procedura, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è risultata valida e presentare condizioni più vantaggiose;

d) con determina DG n. _____ del ____ / ____ /2014 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società PRODEO SpA per il servizio di trasferimento della documentazione di titolarità di AIFA custodita presso i locali di proprietà del fornitore uscente Prodeo, siti in Bari, a quelli del nuovo fornitore Corvallis, ubicati ad Aprilia (Latina), comprensivo delle attività di handling e della custodia del materiale nelle more dell'ultimazione di tutte le attività di trasferimento;

e) con nota num. prot. _____ del ____ / ____ / ____, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla PRODEO SpA secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

f) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni indicate nella *Lettera di invito* e negli atti ivi richiamati.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'AIFA affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasferimento della documentazione di titolarità di AIFA



custodita presso i locali di proprietà del fornitore uscente Prodeo, siti in Bari, a quelli del nuovo fornitore Corvallis, ubicati ad Aprilia (Latina), comprensivo delle attività di handling (allestimento pedane, cellophanatura, e carico sui mezzi) e della custodia del materiale nelle more dell'ultimazione di tutte le attività di trasferimento.

2. Detti servizi sono quelli descritti nell'*Offerta economica* cui integralmente si rimanda e in appresso analiticamente dettagliati. In particolare il *Fornitore* dovrà:

- entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente *Contratto*, presentare all'indirizzo pec procedure.gara@aifa.mailcert.it un "cronoprogramma delle attività" con la calendarizzazione delle operazioni di trasferimento, nel rispetto dei termini fissati all'art. 3 che segue, soggetto ad approvazione da parte di AIFA mediante sottoscrizione per accettazione. La calendarizzazione dovrà tenere conto delle eventuali festività della città di Roma Capitale, e di una distribuzione omogenea dei trasferimenti nel tempo, non superando n. 2 viaggi giornalieri e n. 8 viaggi settimanali e rispettando gli orari di scarico fissati dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30.

- inviare contestualmente al predetto cronoprogramma, l'ultima versione aggiornata del database previsto dal contratto CIG 052157407B, già consegnato ad AIFA su supporto informatico a mezzo pec del 20/10/2016 assunta al protocollo AIFA n. 0107299-21/10/2016-AIFA-COD UO-A;

- provvedere a tutte le attività di handling necessarie ai fini di una corretta movimentazione del materiale. Il metodo di imballaggio a protezione del materiale cartaceo deve essere tale da assicurare che, in fase di trasporto, la documentazione sia protetta e non soggetta a rischi di danneggiamento;

- eseguire le attività di trasferimento con le modalità indicate nel predetto

cronoprogramma;


- consegnare le pedane a bocca di magazzino del *Fornitore Subentrante*, sito in Aprilia, via delle Valli snc (RM), che provvederà con proprio personale allo scarico delle pedane;
- fornire, per ogni pedana contenente documentazione, la relativa lista di consistenza che associa le scatole presenti sulla pedana alla pedana stessa; il *Fornitore* dovrà inoltre disporre le scatole sulla pedana affinché sia facilmente individuabile e leggibile il codice identificativo della scatola e quindi per permettere la spunta contestuale della documentazione;
- fornire il servizio di custodia della documentazione AIFA presso il deposito di Bari a far data dal 27/03/2017 fino al termine delle operazioni di trasferimento della stessa.

3. Per l'attività di trasferimento non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà validità fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali come indicate all'art. 2 che precede. In particolare:

- entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente *Contratto* il *Fornitore* dovrà inviare ad *AIFA* il "cronoprogramma delle attività" di cui sopra;
- entro 7 giorni dalla sottoscrizione per accettazione del predetto cronoprogramma da parte di *AIFA*, il *Fornitore* dovrà iniziare le attività di trasferimento della documentazione;
- le operazioni di trasferimento dovranno ultimarsi in massimo 35 giorni lavorativi,



salva diversa indicazione dell'AIFA.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 7 (sette) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.


Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto è stabilito in complessivi € 87.075,00 (ottantasettemilasettantacinque/00), oltre IVA.

2. Il corrispettivo non è soggetto a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intende comprensivo di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei *Servizi* che non superi il 2%



del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio del certificato di verifica di conformità e/o il rilascio a cura del RUP del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e del certificato di pagamento di cui all'art. 102, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento dell'intero corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 7063930B6F, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

Come precisato delle circolari n. 1/E del 9 febbraio e 15/E del 13 aprile emesse dall'Agenzia delle Entrate, l'*AIFA* non è soggetta all'applicazione dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment)".


Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.



11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Area Amministrativa dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'*Aggiudicatario*.

Art. 6 – Responsabili Coordinatori

1. AIFA nomina quale proprio Responsabile coordinatore, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei Servizi, il Sig. _____.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente

Contratto.


2. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. L'Aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con gli altri datori di lavoro presenti nei luoghi e ambienti di lavoro dove il servizio viene svolto.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Aggiudicatario:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico



controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;


- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.



4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro (), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate, tra loro non cumulabili.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse

ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 500,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'invio del "cronoprogramma delle attività";

- 500,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio o di termine delle operazioni di trasferimento indicate nel "cronoprogramma delle attività";

3. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni

ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da

CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non

autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.



h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione

in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –

Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di *Offerta* dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9 (*valutare se mettere tale comma*).

(*ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario:*) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto _____ che precede nei confronti della società _____,


giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al protocollo AIFA n. _____ del _____. Resta fermo che,

qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi



venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art.

29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi

dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.



Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed

agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:
"Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di () articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su () pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

()

C.F.: MLZMGV58M10G388Z

C.F.:

Certificatore: Aruba pec S.p.A.

Certificatore:

N. SERIE: 16156472

N. SERIE:

Validità: dal 24/11/2016 al 24/11/2019

Validità:

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore) Procuratore munito dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

()

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità:

